



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 18 / 357 / 709 / 18060

OGGETTO: *Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.*

Il giorno sei del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 17:30 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all' Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

All'inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato:

Presenti Assenti			Presenti Assenti		
1.	Cuttica di Revigliasco Gianfra	X	18.	Iacovoni Lorenzo	X
2.	Abonante Giorgio Angelo	X	19.	Emanuele Locci	X
3.	Barrera Maria Enrica	X	20.	Lumi Gian Paolo Giuseppe	X
4.	Berta Paolo	X	21.	Mazzoni Enrico	X
5.	Bianchini Giuseppe	X	22.	Micò Caterina	X
6.	Bovone Mauro	X	23.	Oneto Vittoria	X
7.	Bovone Simonetta	X	24.	Onetti Elisabetta	X
8.	Buzzi Chiara	X	25.	Passalacqua Carmine	X
9.	Castellano Piero	X	26.	Pavanello Evaldo	X
10.	Castelli Ezio	X	27.	Poggio Angela Maria	X
12.	Demarte Vincenzo	X	28.	Ravazzi Giovanni	X
13.	Malagrino Diego	X	29.	Rossa Maria Rita	X
14.	Fogliano Stefano Luigi Maria	X	30.	Ruffato Daniela	X
15.	Gentiluomo Francesco	X	31.	Sciaudone Maurizio	X
16.	Guazzotti Pierpaolo	X	32.	Serra Michelangelo	X
17.	Guerci Federico Stefano	X	33.	Trifoglio Oria	X
			42.	Autano Danilo	X

Presenti n. 24 Assenti n. 9

Sono presenti gli Assessori:

Barosini Giovanni, Buzzi Langhi Davide Mario, Fteita Ferial Cherima, Lumiera Cinzia, Straneo Silvia, Roggero Mattia.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. Emanuele Locci nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 357 del 17/12/2018

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Sentito l'Assessore competente:
ViceSindaco, Dott. Davide BUZZI LANGHI, Assessore alle Partecipate

PREMESSO CHE:

In applicazione all' art. 24, primo comma, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito T.U.S.P) ciascuna Amministrazione era chiamata, entro il 30/09/2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del decreto citato.

Il Consiglio Comunale della Città di Alessandria con propria deliberazione n. 90 del 28/09/2017 ha approvato l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016, elencate nell'allegato "A", che costituiva parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, individuando le partecipazioni da alienare.

L'esito della ricognizione è stato quindi comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'art. 20 del T.U.S.P. stabilisce che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere, annualmente, ad una revisione periodica delle partecipazioni detenute, effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il MEF ha predisposto linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.: tali linee guida contengono altresì chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui al citato art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Tutto ciò premesso:

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera f), del T.U.S.P. per "*partecipazione*" si intende "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*" ed in particolare una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni congiuntamente;

E CHE, pertanto, rientrano fra le "*partecipazioni indirette*" soggette alle disposizioni citate sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla stessa (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda le società S.V.I.AL. S.R.L. in liquidazione e VALOR.I.AL. S.R.L. in liquidazione, società di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio comunale nelle quali il Comune di Alessandria possedeva una partecipazione totalitaria, sono state dichiarate fallite durante l'anno 2018 con sentenze del Tribunale civile – Sezione Fallimentare di Alessandria;

DATO ATTO che le partecipazioni detenute dal Comune di Alessandria, direttamente o tramite altre Partecipate, oggetto della razionalizzazione periodica, sono le seguenti:

Codice fiscale società	Denominazione società partecipate direttamente	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
01830160063	AMAG s.p.a.	74,64	acquisto detenzione e gestione di partecipazioni in società controllate costituite per la gestione di servizi pubblici	SI	SI
02021620063	A.R.AL. s.p.a.	93,52	raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	SI	NO
00161030069	La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a.	10,35	raccolta latte, sua lavorazione e commercializzazione	NO	NO
02188730069	FARM.AL. s.r.l.	20,00	gestione delle farmacie comunali	NO	NO
02622940233	Banca Popolare Etica s.c per azioni	0,0029	raccolta del risparmio ed esercizio del credito	NO	NO
01808080061	FOR.AL. S.c.r.l.	10,00	formazione professionale	NO	NO
02437020049	Società consortile Langhe Monferrato e Roero	32,89	promozione turistica	NO	NO
01682060064	A.S.P.AL s.r.l. in liquidazione	100,00	gestione delle entrate tributarie e patrimoniali	SI	NO

Codice fiscale società	Denominazione società Partecipata indirettamente	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo o tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01994110060	REAM s.p.a.	AMAG s.p.a.	51,00	38,07	Gestione calore
01960140065	ALEGAS s.r.l.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Acquisto e vendita gas naturale usi civili; vendita energia elettrica
02453870061	AMAG AMBIENTE s.p.a.	AMAG s.p.a.	80,00	59,71	Gestione del ciclo integrato rifiuti solidi urbani
02524710064	AMAG RETI GAS s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Distribuzione gas

02525300063	AMAG RETI IDRICHE s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Erogazione del servizio idrico integrato
02509450066	AMAG MOBILITA' s.p.a.	AMAG s.p.a.	15,00	11,19	Organizzazione e gestione della mobilità
03687610042	TELENERGIA s.r.l.	AMAG s.p.a.	10,00	7,46	Realizzazione e gestione teleriscaldamento nel territorio del Comune di Alessandria

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (*cf.* art. 4, primo comma) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, secondo comma, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESTATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, primo e secondo comma, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alessandria e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, indicato nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni" redatto sulla base dello schema proposto dal MEF e allegato alla presente deliberazione;

VERIFICATO che, sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- *La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a.* in quanto non svolge attività strumentale, come emerso nella citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente ma non alienata nel termine di un anno dalla conclusione della

ricognizione, in seguito all'avvio di un'istruttoria per ottenere la deroga all'applicazione dell'art. 4, nono comma, del più volte citato D. Lgs. n. 175/2016;

- *FARM.AL s.r.l.*, in quanto non svolge attività strumentale;

- *Banca Popolare Etica s.c. per azioni*, in quanto non svolge attività strumentale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvaguardando, comunque, il valore patrimoniale contabile della partecipazione in corso di alienazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

a) dal Responsabile Risorse Finanziarie e Tributi in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;

b) dal Direttore Contabile in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**

propone alla Giunta Comunale

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 75/2016 e s.m.e i.", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

E la Giunta Comunale delibera con voti unanimi resi in forma palese

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni" allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

E con voti unanimi resi in forma palese

di proporre al Consiglio Comunale

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

e il Consiglio Comunale delibera

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

e con separata votazione

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rispettare le scadenze previste per il presente provvedimento in uno con l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Ente.

Il Presidente invita il Vice Sindaco Buzzi Langhi ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio con emendamento nei termini contenuti nel verbale della Commissione del 22/01/2019, ai sensi dell'art. 40 comma 5 del Regolamento Comunale, che viene sottoposta all'approvazione

(...omissis...)

Entrano i Sigg. Cons. Bovone S., Passalacqua, Rossa, Mazzoni, Abonante, Pavanello (pres.30)

Interviene per discussione generale il Sig. Cons. Berta

(...omissis...)

Replica il Vice Sindaco Buzzi Langhi

(...omissis...)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Abonante, Pavanello

(...omissis...)

Escono i Sigg. Cons. Barrera e Demarte (pres. 28)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), nessun contrario e 9 astenuti (Abonante, Berta, Gentiluomo, Locci, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvarla.

Esce il Sig. Cons. Malagrino (pres.27)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (27 su 27) (Abonante, Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Gentiluomo, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Ruffaro, Sciaudone, Serra), resi in forma palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

TESTO COORDINATO

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Sentito l'Assessore competente:
ViceSindaco, Dott. Davide BUZZI LANGHI, Assessore alle Partecipate

PREMESSO CHE:

In applicazione all' art. 24, primo comma, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito T.U.S.P) ciascuna Amministrazione era chiamata, entro il 30/09/2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del decreto citato.

Il Consiglio Comunale della Città di Alessandria con propria deliberazione n. 90 del 28/09/2017 ha approvato l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 23 settembre 2016, elencate nell'allegato "A", che costituiva parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, individuando le partecipazioni da alienare.

L'esito della ricognizione è stato quindi comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'art. 20 del T.U.S.P. stabilisce che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere, annualmente, ad una revisione periodica delle partecipazioni detenute, effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il MEF ha predisposto linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.: tali linee guida contengono altresì chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui al citato art. 17 del D.L. n. 90/2014.

Tutto ciò premesso:

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera f), del T.U.S.P. per "*partecipazione*" si intende "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*" ed in particolare una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni congiuntamente;

E CHE, pertanto, rientrano fra le "*partecipazioni indirette*" soggette alle disposizioni citate sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla stessa (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda le società S.V.I.AL. S.R.L. in liquidazione e VALOR.I.AL. S.R.L. in liquidazione, società di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio comunale nelle quali il Comune di Alessandria possedeva una partecipazione totalitaria, sono state dichiarate fallite durante l'anno 2018 con sentenze del Tribunale civile – Sezione Fallimentare di Alessandria;

E CHE il Comune di Alessandria, ha esercitato nell'anno 2015 il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1 c.

569 della L. 147/2013 dalla società Rivalta Terminal Europa, nella quale deteneva una quota pari allo 0,19%;

PRESO ATTO CHE la normativa citata costringeva alla dismissione della partecipazione in Rivalta Terminal Europa, ma si è instaurato un contenzioso, attualmente in essere, poiché il recesso non è stato accolto dalla società;

DATO ATTO che le partecipazioni detenute dal Comune di Alessandria, direttamente o tramite altre Partecipate, oggetto della razionalizzazione periodica, sono le seguenti:

Codice fiscale società	Denominazione società partecipate direttamente	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
01830160063	AMAG s.p.a.	74,64	acquisto detenzione e gestione di partecipazioni in società controllate costituite per la gestione di servizi pubblici	SI	SI
02021620063	A.R.AL. s.p.a.	93,52	raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	SI	NO
00161030069	La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a.	10,35	raccolta latte, sua lavorazione e commercializzazione	NO	NO
02188730069	FARM.AL. s.r.l.	20,00	gestione delle farmacie comunali	NO	NO
02622940233	Banca Popolare Etica s.c per azioni	0,0029	raccolta del risparmio ed esercizio del credito	NO	NO
01808080061	FOR.AL. S.c.r.l.	10,00	formazione professionale	NO	NO
02437020049	Società consortile Langhe Monferrato e Roero	32,89	promozione turistica	NO	NO
01682060064	A.S.P.AL s.r.l. in liquidazione	100,00	gestione delle entrate tributarie e patrimoniali	SI	NO
02115110062	Rivalta Terminal Europa s.p.a.	0,19	Realizzazione di terminali e di centri attrezzati per i trasporti intermodali	NO	NO

Codice fiscale società	Denominazione società Partecipata indirettamente	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo o tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
01994110060	REAM s.p.a.	AMAG s.p.a.	51,00	38,07	Gestione calore
01960140065	ALEGAS s.r.l.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Acquisto e vendita gas naturale usi civili; vendita energia elettrica

02453870061	AMAG AMBIENTE s.p.a.	AMAG s.p.a.	80,00	59,71	Gestione del ciclo integrato rifiuti solidi urbani
02524710064	AMAG RETI GAS s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Distribuzione gas
02525300063	AMAG RETI IDRICHE s.p.a.	AMAG s.p.a.	100,00	74,64	Erogazione del servizio idrico integrato
02509450066	AMAG MOBILITA' s.p.a.	AMAG s.p.a.	15,00	11,19	Organizzazione e gestione della mobilità
03687610042	TELENERGIA s.r.l.	AMAG s.p.a.	10,00	7,46	Realizzazione e gestione teleriscaldamento nel territorio del Comune di Alessandria

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (*cf.* art. 4, primo comma) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, secondo comma, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESTATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, primo e secondo comma, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e successive modificazioni ed integrazioni anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alessandria e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, indicato nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni" redatto sulla base dello schema proposto dal MEF e allegato alla presente deliberazione;

VERIFICATO che, sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- *La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a.* in quanto non svolge attività strumentale, come emerso nella citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente ma non alienata nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, in seguito all'avvio di un'istruttoria per ottenere la deroga all'applicazione dell'art. 4, nono comma, del più volte citato D. Lgs. n. 175/2016;
- *FARM.AL s.r.l.*, in quanto non svolge attività strumentale;
- *Banca Popolare Etica s.c. per azioni*, in quanto non svolge attività strumentale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvaguardando, comunque, il valore patrimoniale contabile della partecipazione in corso di alienazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- a) dal Responsabile Risorse Finanziarie e Tributi in ordine alla regolarità tecnica: **favorevole**;
- b) dal Direttore Contabile in ordine alla regolarità contabile: **favorevole**

propone alla Giunta Comunale

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D. Lgs. 75/2016 e s.m.e i.", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

e la Giunta Comunale delibera

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni" allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di sottoporre il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

E con voti unanimi resi in forma palese

di proporre al Consiglio Comunale

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

e il Consiglio Comunale delibera

Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente e indirettamente, nonché l'esito della ricognizione e le modalità e i tempi di razionalizzazione indicati nel "*Provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2016 e successive modificazioni ed integrazioni*", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

e con separata votazione

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rispettare le scadenze previste per il presente provvedimento in uno con l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Ente.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 17 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 17 dicembre 2018

Il Responsabile del 1800020100 - VICE SINDACO - ASSESSORATO BUZZI LANGHI, Dr. Buzzi Langhi Davide, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 17 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Locci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ganci Francesca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 08 febbraio 2019 con pubblicazione numero 501 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li _____,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE